



Comune di Precenico

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, di benefici economici di qualunque genere a soggetti terzi assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa.

Art. 2

Natura degli interventi

1. I benefici economici che il Comune può concedere si articolano in:
 - **sovvenzioni**, allorché il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, iscrivendola tra i propri indirizzi programmatici;
 - **contributi**, allorché gli interventi aventi carattere occasionale (straordinario) o continuativo (ordinario) sono diretti a favorire iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico e si distinguono in **ordinari** e **straordinari**;
 - **sussidi**, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - **sussidi finanziari**, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - **vantaggi economici**, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita disciplina di accesso e di utilizzo.

Art. 3

Iniziativa e/o attività ammissibili a benefici

1. Il Comune concede i benefici economici di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5
2. Fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale e per quelli in ambito scolastico, che soggiacciono ad apposita normativa di legge o ad altro Regolamento o convenzione, etc, la concessione di benefici economici sono in particolare finalizzati:
 - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità sociale, con particolare riguardo alle realtà giovanili e degli anziani;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, sportivo, sociale, ecc. della comunità;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine della comunità nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della comunità;
 - a favorire le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4

Destinatari dei benefici

1. I soggetti terzi, destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
 - a) essere regolarmente costituiti e retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5

Aree di intervento

1. I benefici economici di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività (non elencate in ordine prioritario) :
 - a. attività culturali e scientifiche;
 - b. attività svolte in ambito scolastico da parte di associazioni ed a seguito di programmi approvati dai competenti organi collegiali;
 - c. attività di promozione sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alla componente giovanile;
 - d. attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e. attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f. attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h. attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i. le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j. le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.
2. I contributi assegnati nel settore socio-assistenziale e agli istituti scolastici per la gestione delle attività di carattere ordinario non sono disciplinati dal presente Regolamento essendo gli stessi soggetti ad apposita normativa , convenzione o regolamento, etc.
3. I contributi assegnati in base a convenzione approvata dalla Giunta Comunale, in deroga a quanto stabilito nei successivi artt. 10 e 11, sono erogati secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa.

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, pena la loro inammissibilità, devono essere presentate al Sindaco, utilizzando, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto, la modulistica predisposta dal competente Responsabile. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e deve essere corredata:
 - a. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b. dal bilancio di previsione dell'anno per il quale si fa la richiesta;
 - c. dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ovvero dalla dichiarazione, inserita nella domanda, che sono già stati depositati presso il Comune l'Atto Costitutivo, lo Statuto e l'elencazione delle cariche societarie;
 - d. dalla dichiarazione in merito alla assoggettabilità del contributo alle ritenute di legge;
 - e. dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.La domanda e tutti i documenti a corredo della stessa dovranno essere sottoscritti dal richiedente.
2. Le domande per contributi annuali ordinari a sostegno della normale attività istituzionale, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

I soggetti assegnatari di contributi ordinari pluriennali in base a convenzioni approvate dalla Giunta Comunale, potranno presentare domanda di contributo annuale ordinario solo successivamente alla scadenza della convenzione. Le domande presentate in difformità di quanto qui prescritto saranno archiviate.

3. Le domande per contributi straordinari, “una tantum” e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
Non sarà ammessa e accolta più di una richiesta di contributo straordinario all’anno da parte dello stesso richiedente.
4. Alla Giunta Comunale è riservata la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie debitamente illustrate, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
6. Per effetto dell’avvenuta concessione di contributi straordinari, il Comune deve comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell’evento e/o del progetto finanziati. L’inosservanza di quanto sopra stabilito può comportare la decadenza automatica del diritto alla liquidazione del contributo.

Art. 7

Piano dei contributi ordinari

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, in applicazione del presente regolamento, dovranno essere previsti appositi stanziamenti di spesa.
2. Le richieste di contributo ordinario, pervenute entro il termine previsto dall’art. 6, vengono esaminate dai competenti Titolari di posizione organizzativa / Responsabili di Servizio che esprimono, su ciascuna di esse, una valutazione formale di ammissibilità ed inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all’art. 6, comma 2, alla Giunta Comunale la proposta del piano annuale dei contributi ordinari, unitamente alle domande pervenute.

Art. 8

Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a. rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b. rilevanza territoriale e cioè importanza dell’iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c. rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all’attuazione e all’affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d. rilevanza per l’originalità e l’innovazione nei settori interessati;

Art. 9

Misura dei contributi

1. La determinazione dei contributi è effettuata dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità del bilancio.
2. La misura del contributo ordinario non potrà superare il 30% delle entrate del bilancio consuntivo dell’anno precedente dell’associazione. Per le associazioni i cui valori delle entrate del bilancio consuntivo siano inferiori ad euro 10.000,00 la misura del contributo ordinario potrà essere elevata ad una percentuale superiore a quella prevista dal presente comma.

Art. 10

Erogazione dei contributi ordinari

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’Associazione deve presentare richiesta di liquidazione del contributo ordinario per l’anno in corso, allegando copia del bilancio consuntivo e relazione dell’anno precedente.
2. La Giunta comunale, sulla scorta dell’istruttoria di cui al precedente art. 7 comma 2 e della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, determina il piano annuale dei contributi ordinari sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili.
3. La liquidazione dei contributi ordinari previsti dal piano viene effettuata dal competente Responsabile del Servizio entro il mese di novembre.

Art. 11

Erogazione dei contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività, iniziative o manifestazioni di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. In tal caso i richiedenti dovranno presentare le domande secondo quanto previsto dal 3° comma dall'art. 6;
3. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale sulla scorta dell'istruttoria del competente Responsabile del Servizio. Nella deliberazione di concessione dovranno essere specificate le tipologie di spesa sostenute dal contributo comunale con indicazione precisa dell'ammontare per ciascuna tipologia.
4. Sulla base dell'indirizzo giuntale di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio assume il relativo impegno di spesa.
5. La liquidazione dei contributi straordinari viene effettuata dal competente responsabile del Servizio a seguito di richiesta, da presentarsi da parte del legale rappresentante dell'associazione, unitamente ad una relazione firmata illustrativa dell'attività, iniziativa o manifestazione per la quale si è richiesto ed ottenuto contributo, nonché rendiconto delle entrate e delle spese derivate dall'organizzazione dell'attività, iniziativa o manifestazione stessa e pezze giustificative fiscalmente valide per le spese finanziate dal Comune, a rendiconto del contributo concesso.

Art. 13

Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b. ai contributi di natura assistenziale;
 - c. ai contributi per attività scolastica;
 - d. a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché la Giunta Comunale, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno, compreso le modalità di erogazione delle somme stanziare.

Art. 14

Utilizzo dei locali comunali

1. E' facoltà della Giunta Comunale concedere e disciplinare la concessione di vantaggi economici consistenti nel mettere a disposizione l'utilizzo di locali, strutture o mezzi comunali.
Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti e dalle norme in vigore, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà della Giunta Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
4. Per l'argomento trattato nel presente articolo si fa, in ogni caso, più specifico riferimento alla disciplina contenuta nell'apposito Regolamento sull'utilizzo degli immobili di proprietà comunale.

Art. 15

Concessione patrocinio e collaborazione

1. Rientrano tra i vantaggi economici il Patrocinio e la Collaborazione.
Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno indicare e definire che la manifestazione si svolge: “con il Patrocinio del Comune di Preceniccò”.
La collaborazione costituisce un ulteriore e più concreto riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse e proposte da enti, associazioni, ecc., e si manifesta con la concessione dell’uso gratuito di strutture e mezzi nonché di immobili di proprietà comunale (per quest’ultimi si rinvia specificamente, come sopra, all’apposito regolamento comunale). Al pari del patrocinio, i soggetti beneficiari dovranno indicare e definire che la manifestazione si svolge: “con la collaborazione del Comune di Preceniccò”.
2. Le richieste di patrocinio e collaborazione, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l’esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste di patrocinio e collaborazione, non comportanti oneri, su istruttoria del competente Servizio, sono accolte ed autorizzate dalla Giunta Comunale.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all’interessato.
5. La richiesta di concessione di patrocinio e collaborazione, anche accompagnata da richiesta di contributo, viene opportunamente istruita dal competente Responsabile di servizio e sottoposta alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 16

Istituzione e gestione albo beneficiari

1. E’ istituito l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Per la gestione, l’aggiornamento dell’albo nonché per la pubblicizzazione dello stesso è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Il predetto funzionario provvede altresì all’informatizzazione dell’albo, per consentirne l’accesso telematico ai cittadini interessati.
3. L’albo può essere consultato da ogni cittadino, nel rispetto delle norme vigenti sulla riservatezza (Privacy).

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare 13.03.1991, n.14 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18

Norma transitoria per la prima applicazione

1. Le domande per contributi annuali ordinari per l’anno 2008 devono essere presentate entro il 31 gennaio 2008, complete della documentazione prevista all’art. 6 comma 1.
2. Le domande per contributi annuali ordinari per l’anno 2007, qualora non già provveduto, devono essere presentate entro il 14 dicembre 2007, complete della seguente documentazione:
 - a. bilancio di previsione 2007;
 - b. dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi previsti per il 2007;
 - c. bilancio consuntivo 2006

- d. relazione descrittiva delle attività svolte nel 2006.
3. Le domande per contributi straordinari per l'anno 2007, qualora non già provveduto, devono essere presentate entro il 14 dicembre 2007, e devono accompagnate da una descrizione dell'attività oggetto di richiesta. La liquidazione dei contributi straordinari viene effettuata dal competente responsabile del Servizio a seguito di richiesta, da presentarsi da parte del legale rappresentante dell'associazione, unitamente ad una relazione firmata illustrativa dell'attività, iniziativa o manifestazione per la quale si è richiesto ed ottenuto contributo e pezze giustificative fiscalmente valide per le spese finanziate dal Comune, a rendiconto del contributo concesso.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2007.